

**REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA
SCIENTIFICA E PER L'ACCESSO AI FONDI DI ATENEO PER LA RICERCA**

TITOLO I

PIANO DI ATENEO PER LA RICERCA

Art. 1

1. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione per ciascun esercizio finanziario, e comunque entro il 20 gennaio di ciascun anno, su proposta della Commissione scientifica di Ateneo, il Rettore emana con proprio decreto il Piano di Ateneo per la Ricerca (PAR).
2. Il Piano di Ateneo per la Ricerca ha l'obiettivo di favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca in quanto dovere e diritto istituzionale dei singoli e missione fondamentale dell'Università, di agevolare l'attività di programmazione da parte delle competenti strutture organizzative dell'attività di ricerca, di sostenere i progetti giudicati di qualità sulla base di criteri accettati dalla comunità scientifica dell'Ateneo.
3. L'Ateneo mette a disposizione del Piano, in ciascun esercizio finanziario, appositi stanziamenti di bilancio per ciascuna delle azioni previste dal presente Regolamento, sulla base delle priorità individuate dal Senato accademico nell'ambito della programmazione dell'attività di ricerca nell'Ateneo.

Art. 2

1. Il Piano di Ateneo per la Ricerca:
 - a) rende noti gli stanziamenti a disposizione nell'esercizio finanziario corrente per ciascuna delle azioni previste dal presente Regolamento, in conformità al bilancio di previsione, ripartendo in più tranches le disponibilità relative ad azioni per le quali sia prevista la pubblicazione di una pluralità di bandi con scadenza diversa;
 - b) determina la somma a disposizione per le richieste di cui all'art. 16 e distribuisce fra le Aree i fondi per la ricerca locale destinati al finanziamento dei progetti di cui al Titolo III del presente Regolamento, secondo i criteri previsti dal successivo art.11, co.3;

- c) stabilisce i termini per la pubblicazione dei bandi, nonché per la presentazione e per l'esame delle domande di finanziamento relative a ciascuna azione, ove non siano già disciplinati dal presente Regolamento;
 - d) disciplina gli aspetti procedurali relativi alla presentazione e alla valutazione delle domande, per quanto non previsto dal presente Regolamento.
2. In caso di comprovata necessità, le disposizioni contenute nel Piano di Ateneo per la Ricerca possono essere successivamente modificate, anche a mezzo di decreto rettorale d'urgenza.
 3. Il Piano di Ateneo per la Ricerca e le eventuali successive modifiche o integrazioni vengono tempestivamente portati a conoscenza delle strutture interessate e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale nonché nel sito web dell'Università degli studi di Foggia, ferma restando l'immediata esecutività.

Art. 3

1. Al fine di cooperare alla programmazione dell'attività di ricerca nonché di consentirne la valutazione, anche ai fini dell'accesso ai fondi relativi, ciascun Dipartimento:
 - a) trasmette al Senato Accademico, con cadenza triennale, un circostanziato piano di sviluppo della ricerca;
 - b) trasmette al Senato Accademico, con cadenza annuale, una relazione sull'attività di ricerca svolta nell'ambito delle proprie strutture;
 - c) presta la propria collaborazione alla tenuta e all'aggiornamento dell'Anagrafe della ricerca.

Art. 4

1. Il presente Regolamento disciplina gli investimenti relativi alle seguenti azioni:
 - a) Cofinanziamento dei programmi di ricerca (Titolo II)
 - b) Fondi per la ricerca locale (Titolo III)
 - c) Acquisto grandi attrezzature di ricerca (Titolo IV)
 - d) Progetti speciali per le Biblioteche (Titolo V)
 - e) Progetti giovani ricercatori (Titolo VI).

2. Il presente Regolamento disciplina altresì le spese relative alle seguenti azioni:
 - a) Contributi per la realizzazione di convegni e di iniziative di diffusione della cultura scientifica (Titolo VII);
 - b) Contributi per la pubblicazione di libri e stampe universitarie (Titolo VIII);
 - c) Contributi per la partecipazione a studi e ricerche presso altre istituzioni (Titolo IX).

TITOLO II

COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA

Art. 5

1. Il cofinanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN – ex 40%) e degli ulteriori programmi di ricerca a valere su fondi erogati da istituzioni nazionali o comunitarie avviene mediante l'assegnazione di somme nell'ambito dello stanziamento così come determinato annualmente dal PAR.
2. La domanda di assegnazione è presentata dal responsabile scientifico del programma di ricerca da svolgersi presso l'Ateneo, comunque denominato, di seguito indicato come "proponente".
3. Per i programmi di ricerca promossi dai Dipartimenti, Istituti o Centri, la domanda deve essere controfirmata dal Direttore, qualora questi non sia il proponente.
4. Le singole quote saranno imputate ai Dipartimenti di afferenza dei proponenti dei progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) almeno 20 giorni prima della scadenza nazionale.
5. I fondi saranno assegnati dal C.d.A. conformemente alla seguente ripartizione:
 - il 20% equiparato fra tutti i Dipartimenti attivati nell'Ateneo;
 - il 40% proporzionalmente al numero dei mesi/uomo disponibili in capo ai docenti e ai ricercatori afferenti ai singoli Dipartimenti;
 - il 35% proporzionalmente alla quota di cofinanziamento MIUR assegnata nel biennio precedente ai singoli Dipartimenti;
 - il 5% ai Dipartimenti di afferenza dei responsabili nazionali (con peso 1) o locali (con peso 0,5) dei gruppi di ricerca che abbiano ottenuto il cofinanziamento negli ultimi tre anni.

6. A seguito della delibera del C.d.A., gli uffici competenti comunicheranno ai singoli proponenti la quota di Ateneo da iscrivere nelle risorse acquisibili, determinatasi a seguito della ripartizione proporzionale al costo complessivo dell'unità di ricerca così come dichiarato dal proponente.
7. I fondi di ricerca locale dichiarati nelle risorse disponibili dovranno essere vincolati a tale destinazione dai singoli Dipartimenti e non potranno essere utilizzati prima della pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione.
8. Il C.d.A., su proposta della Commissione Scientifica di Ateneo e previo parere del Senato Accademico, compatibilmente con le risorse a disposizione, potrà assegnare ai singoli docenti e ricercatori i cui progetti siano stati approvati dal MIUR l'intera quota di cofinanziamento a carico dell'Ateneo nei limiti del minimo percentuale previsto dal bando ministeriale in rapporto al costo complessivo dell'unità di ricerca.
9. Il Fondo di Ateneo per il cofinanziamento dei programmi di ricerca è iscritto nel PAR per un importo di regola non inferiore al doppio delle somme complessivamente assegnate a tale titolo nell'esercizio precedente, ivi comprese le assegnazioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7, comma 1, e relative ai soli programmi effettivamente finanziati. Al Fondo affluiscono le somme assegnate nel precedente esercizio, ma non accreditate alle strutture, per progetti non ammessi a finanziamento.
10. Il Piano di Ateneo per la Ricerca può prevedere l'accantonamento di una somma, non superiore di regola al 15% del Fondo di Ateneo per il cofinanziamento dei programmi di ricerca, allo scopo di far fronte a richieste di contributi straordinari in favore di progetti di particolare valore scientifico rientranti nella politica culturale dell'Ateneo, purché risultino già finanziati in misura non inferiore al 20% dell'importo complessivo su fondi esplicitamente vincolati alla realizzazione del progetto, messi a disposizione dal proponente, dalla struttura alla quale questi afferisce e/o da enti pubblici o privati.

Art. 6

1. Possono presentare domanda di assegnazione i professori ordinari e straordinari, i professori associati ed i ricercatori confermati in servizio presso l'Ateneo alla data di scadenza della domanda medesima, di cui al successivo art. 8. I ricercatori non confermati e le altre figure di

personale impegnato in attività di ricerca possono rivestire la qualità di proponente soltanto per il cofinanziamento di programmi il cui bando riconosca espressamente in loro favore il diritto di presentare domanda; in tutti i casi, possono essere inseriti fra i componenti del gruppo di ricerca.

2. Per ciascun programma di ricerca può essere presentata una sola domanda di assegnazione. Nel caso di richieste di cofinanziamento relative a bandi pubblicati da istituzioni nazionali o comunitarie, uno stesso proponente non può presentare più di una domanda di cofinanziamento per ciascun bando.
3. Ciascun ricercatore, per ogni bando, può comparire come partecipante ad un solo progetto di ricerca. E' consentito ad uno stesso ricercatore di partecipare a programmi finanziati nell'ambito di differenti bandi, purché il suo impegno temporale (mesi-uomo) sia compatibile col tempo già destinato ad altri programmi di ricerca.
4. I membri della Commissione Scientifica e dei Comitati di Area possono presentare progetti da sottoporre agli stessi organismi; allorché il progetto da loro presentato verrà esaminato dall'organismo di cui fanno parte, gli stessi dovranno assentarsi.

Art. 7

1. E' consentito in ogni caso destinare al cofinanziamento dei programmi di ricerca:
 - a) i fondi per la ricerca locale assegnati al proponente o ai componenti dell'unità operativa per la realizzazione di progetti coerenti con le linee di ricerca previste nel programma oggetto del cofinanziamento e non ancora impegnati;
 - b) i fondi autonomamente stanziati dai Dipartimenti, Istituti o Centri ai quali afferiscono il proponente o i componenti dell'unità operativa;
 - c) i fondi messi a disposizione a tale scopo da enti pubblici o privati, imprese, istituzioni di qualsiasi natura.
1. L'importo complessivo del cofinanziamento deve essere conforme a quanto indicato da ciascun bando, salvo quanto previsto dall'art.5, co. 10.

Art. 8

1. Le domande di cui all'art. 5, co. 10, possono essere presentate in ogni tempo. Negli altri casi, il termine per presentare domanda di assegnazione è stabilito con apposito avviso dell'Ufficio ricerca da trasmettere ai potenziali aventi diritto ed alle strutture di afferenza con congruo anticipo. Le domande di assegnazione devono essere inoltrate entro il terzo giorno lavorativo successivo, a cura dell'Ufficio Ricerca, al Presidente della Commissione Scientifica di Ateneo.
1. La Commissione Scientifica di Ateneo può avvalersi, per la valutazione dei progetti a sportello, del Comitato d'Area relativo al settore o ai settori scientifico-disciplinari a cui afferisce il programma di ricerca secondo le indicazioni contenute nella domanda. Nel caso di domande di assegnazione afferenti a più Comitati di Area, la valutazione è di regola richiesta a ciascuno di essi, salvo non vi provveda direttamente la Commissione Scientifica di Ateneo.

Art. 9

1. Per i programmi ammessi a cofinanziamento le somme a carico dell'apposito Fondo di Ateneo sono assegnate in unica soluzione anticipata a copertura dell'intera durata del progetto.
2. L'accredito alle strutture avverrà successivamente alla comunicazione dell'ente erogatore relativa ai progetti finanziati e solo per la quota di pertinenza di questi ultimi.

Art. 10

1. In caso di ammissione a finanziamento del programma per un importo inferiore a quello richiesto, le risorse assegnate a norma dell'art. 9 saranno ridotte proporzionalmente entro il limite minimo percentuale di cofinanziamento richiesto dal bando ministeriale rispetto al costo complessivo dell'unità di ricerca.

2. I finanziamenti dovranno essere utilizzati in base ai costi previsti in sede di presentazione delle richieste; ogni eventuale variazione successiva dovrà essere comunicata agli uffici competenti che provvederanno, nel caso, a modificare la quota di Ateneo.

TITOLO III FONDI PER LA RICERCA LOCALE

CAPO I

PROGETTI DI RICERCA

Art. 11

1. Il Piano di Ateneo per la Ricerca determina l'importo dei fondi per la ricerca locale destinati al finanziamento di progetti presentati da singoli ricercatori o da gruppi di ricercatori, e ripartisce i fondi medesimi fra le diverse Aree.
2. Il Fondo di cui all'art. 4, co.1, lett. b), viene diviso tra le Aree, dedotto l'importo destinato a soddisfare le richieste di cui al successivo art. 16 e salvo il successivo accrescimento al Fondo medesimo delle somme non effettivamente erogate quale "quota servizi", in base al numero dei docenti afferenti a ciascuna Area, ponderati con i coefficienti relativi ai settori scientifico disciplinari di appartenenza.
3. I coefficienti di ponderazione sono determinati con delibera del Senato accademico, su proposta della Commissione scientifica di Ateneo. L'eventuale modifica dei coefficienti adottati produce effetto a partire dall'anno solare successivo alla data della deliberazione.

Art. 12

1. Hanno diritto alla presentazione delle richieste di finanziamento ed alla conseguente assegnazione in titolarità dei fondi, e possono essere inseriti fra i componenti del gruppo di ricerca: i professori ordinari e straordinari, i professori associati, i ricercatori anche non confermati, in servizio nell'Ateneo.
2. Possono essere inclusi nei progetti di ricerca in qualità di collaboratori al progetto i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca, i titolari di borse post-dottorato, i borsisti C.N.R.,

personale docente e ricercatori di altre università, personale di altri enti di ricerca e collaboratori esterni. I collaboratori non in servizio di ruolo nell'Ateneo dovranno fruire di idonea polizza assicurativa, anche per i danni a terzi, qualora lo svolgimento dell'attività di ricerca possa comportare rischi a persone o cose; a tal fine il richiedente dovrà inserire nella domanda apposita dichiarazione.

3. Ciascun docente può partecipare, come richiedente o come componente del gruppo di ricerca, ad un solo progetto di ricerca. Non è consentito il cumulo della posizione di richiedente e di componente il gruppo di ricerca, ancorché in progetti di ricerca diversi. I titolari di fondi di ricerca non possono presentare ulteriori richieste di finanziamento per nuovi progetti di cui al presente Capo per la durata del progetto finanziato.
4. I progetti hanno finanziamento annuale con possibilità di rifinanziamento negli anni successivi, secondo quanto indicato nella domanda. L'utilizzazione decorre dalla data di comunicazione di accredito dei fondi assegnati da parte dell'ufficio ricerca, con scadenza entro la fine del secondo esercizio successivo. La scadenza è prorogabile dal Direttore della struttura sede della ricerca, su istanza motivata del titolare dei fondi, per un periodo non superiore ad un anno. Salvo il caso di proroga, i finanziamenti non impegnati alla data di scadenza del progetto verranno recuperati entro l'anno successivo, a meno che non sia stata accolta la domanda di rifinanziamento dei progetti in prosecuzione.
5. I termini di presentazione delle domande sono stabiliti annualmente nel Piano di Ateneo per la Ricerca.

Art. 13

1. I progetti presentati vengono trasmessi a cura dell'Ufficio ricerca, entro il terzo giorno feriale successivo alla scadenza dei termini di presentazione, al Presidente del Comitato d'Area al quale afferisce il settore scientifico disciplinare indicato in ciascun progetto. Nel caso di indicazione di una pluralità di settori, il Comitato competente è individuato in base al primo dei settori scientifico-disciplinari indicati.
2. Sono ammissibili al finanziamento le domande:
 - a) compilate correttamente;

- b) i cui componenti del gruppo di ricerca abbiano presentato pubblicazioni nel triennio precedente;
 - c) ritenute almeno sufficienti dai Comitati di Area.
3. All'interno di ciascuna Area i fondi vengono ripartiti come segue:
- a) il 25% dei fondi viene distribuito tra tutti i progetti ammessi al finanziamento a norma del comma 2, proporzionalmente al numero dei partecipanti;
 - b) il 75% dei fondi viene distribuito secondo un sistema di valutazione che prevede l'assegnazione di un punteggio a ciascun progetto in base:
 - a. alla qualità del proponente
 - b. alla validità del progetto.

Ciascun Comitato d'Area dovrà assegnare un bonus a tutti i progetti che prevedano come componenti del gruppo di ricerca almeno tre unità proporzionalmente al numero di ricercatori. La percentuale da destinare a tale scopo dovrà essere non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei fondi a disposizione dell'Area. L'ammontare dei fondi da attribuire per incentivare la ricerca di gruppo ridurrà corrispondentemente la quota a disposizione per l'assegnazione su valutazione. In caso di progetto di gruppo, il Comitato d'Area competente per la valutazione sarà quello di afferenza del ricercatore che assumerà la veste di responsabile/coordinatore del gruppo di ricerca.

4. Ai fini della valutazione di cui al co. 3, punto b), possono formare oggetto di valutazione tre o più elementi fra quelli di cui all'Allegato A, scelti da ciascun Comitato d'Area. Gli elementi prescelti per la valutazione devono essere i medesimi per tutti i progetti; eventuali modifiche hanno effetto solo a partire dall'anno solare successivo. Devono in ogni caso formare oggetto di valutazione gli elementi elencati nell'Allegato B. Modalità e criteri di valutazione sono disciplinati dagli Allegati A e B.
5. Terminata la valutazione, ciascun Comitato approva la graduatoria relativa ai progetti esaminati e predispone il piano di riparto. Partecipano al riparto del 75% dei fondi, fino ad esaurimento, i progetti ai quali è stato attribuito un punteggio complessivo non inferiore a 35.
6. Ciascun Comitato d'Area può attribuire un coefficiente differenziato, in funzione del regime di impegno dei singoli docenti, ai fini del riparto dei finanziamenti per i progetti di ricerca locale. I Comitati d'Area, a parità di validità dei progetti, dovranno garantire un equilibrato finanziamento dei vari settori scientifico-disciplinari rappresentati in ciascuna Area.

Art. 14

Qualora durante il periodo di durata della ricerca il titolare dei fondi cessi dal prestare servizio presso l'Ateneo o per qualunque altra causa debba essere sostituito, il Dipartimento di afferenza del titolare uscente designa il nuovo responsabile tra i componenti il gruppo di ricerca indicati nel modulo di richiesta originario, comunicando tempestivamente tale cambiamento all'Ufficio Ricerca. Il nuovo responsabile deve rivestire una delle qualifiche previste dall'art. 12, comma 1 del presente regolamento e deve essersi formalmente impegnato a proseguire la medesima ricerca del titolare uscente. Solo nel caso in cui non esistano altri componenti aventi i requisiti su descritti, si manterrà la titolarità in capo al precedente responsabile; qualora ciò non sia possibile, il Dipartimento individuerà un titolare all'esterno del gruppo, che potrà anche afferire ad altra struttura. In ogni caso, i fondi devono continuare ad essere gestiti presso la struttura alla quale sono stati originariamente accreditati.

Art. 15

I membri dei Comitati di Area possono presentare progetti da sottoporre all'organismo di cui fanno parte; allorché il progetto da loro presentato verrà esaminato, gli stessi dovranno assentarsi.

CAPO II

SERVIZI PER LA RICERCA

Art. 16

1. Il Piano di Ateneo per la Ricerca determina l'importo dei fondi per la ricerca locale destinati al finanziamento dei servizi per la ricerca (in breve, "quota servizi").
2. Hanno diritto di presentare richiesta i professori ordinari e straordinari, i professori associati, i ricercatori anche non confermati, in servizio nell'Ateneo, purché abbiano pubblicato a proprio nome lavori scientifici nel corso dell'ultimo triennio e siano in regola con gli obblighi di rendicontazione relativi ai finanziamenti erogati dall'Ateneo negli anni precedenti.

3. I termini di presentazione delle domande sono stabiliti annualmente dal Piano di Ateneo per la Ricerca.
4. L'importo complessivo stanziato per la "quota servizi" è ripartito in parti uguali fra tutti gli aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta, previa verifica da parte dell'amministrazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di accesso di cui al comma 2 del presente articolo.
5. La commissione può riservare una parte della quota servizi per l'assegnazione ai docenti che assumono servizio durante l'anno, proporzionalmente al numero di mesi di servizio.

Art. 17

1. Il finanziamento erogato a titolo di "quota servizi" può essere utilizzato per l'acquisto di beni inventariabili o di materiali di consumo, per iscrizioni ad associazioni, il rimborso di missioni, il pagamento di utenze varie e del canone di abbonamento a banche dati, l'organizzazione di iniziative di studio, ed in genere per tutte le finalità collegate alla ricerca ed all'aggiornamento sul piano culturale e scientifico.
2. Il finanziamento scade alla fine dell'esercizio successivo a quello di accredito dei fondi. La comunicazione di accredito dei fondi viene effettuata da parte dell'ufficio ricerca. Le somme non impegnate alla scadenza verranno recuperate entro l'anno successivo.
3. Possono essere consentite anticipazioni di cassa per piccole spese, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti giustificativi, nei limiti e con le modalità previsti dal vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO IV

ACQUISTO GRANDI ATTREZZATURE DI RICERCA

Art.18

Per grande attrezzatura di ricerca si intende un'unica grande macchina o una pluralità di macchine aventi unica finalità di ricerca il cui costo unitario sia prossimo a € 500.000,00 e, comunque, non inferiore a €80.000,00.

Le richieste di finanziamento per investimenti in grandi attrezzature ed altre dotazioni a servizio della ricerca possono essere presentate da singoli ricercatori, gruppi di ricercatori, Dipartimenti o altri Centri di Spesa.

Art. 19

1. I richiedenti devono fornire ogni elemento utile per la valutazione della richiesta.
2. In ogni caso, devono essere forniti i seguenti elementi:
 - a) ragioni della richiesta;
 - b) descrizione delle attrezzature da acquisire e preventivo di spesa sulla base di indagini di mercato effettuate presso almeno due imprese;
 - d) possibilità effettive di utilizzazione da parte di ricercatori afferenti alla struttura;
 - e) eventuali programmi di condivisione interna ed esterna dell'attrezzatura.

Art. 20

1. Le richieste di finanziamento devono essere accompagnate da una dichiarazione redatta dal responsabile della struttura presso la quale verrà ubicata l'attrezzatura, nella quale si attesta:
 - a) l'esistenza presso la struttura di locali idonei alla sistemazione delle attrezzature richieste e di personale tecnico adeguato alla complessità dell'attrezzatura;
 - b) la consistenza e la provenienza di eventuali cofinanziamenti;
 - c) la copertura delle eventuali spese di allacciamento su altri fondi;
 - d) l'impegno a consentire l'utilizzazione dell'attrezzatura a tutti i ricercatori dell'Ateneo.

Art. 21

1. Le richieste sono valutate dalla Commissione Scientifica di Ateneo sulla base della domanda e della documentazione allegata, tenendo conto dei seguenti criteri e dei relativi parametri:

CRITERI	Da 1 a 5	Da 6 a 10
----------------	-----------------	------------------

Costo	Da €80.000 a €200.000	Da €210.000 a €500.000
Unitarietà	Unicità funzionale	Unica macchina
Profilo scientifico	Docente	Docenti
Proponenti/utilizzatori	Unico docente e/o unico gruppo di ricerca	Pluralità di docenti e/o gruppi di ricerca
Entità del cofinanziamento	< 20%	> 20%

2. Non saranno, comunque, finanziabili le proposte che ottengano un punteggio complessivo inferiore a 25.
3. Al fine di effettuare la valutazione, la Commissione scientifica di Ateneo potrà avvalersi del giudizio dei Comitati d'Area e/o di esperti esterni all'Ateneo.
4. L'assegnazione del contributo è deliberata dal Senato accademico, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di propria competenza, su proposta della Commissione scientifica di Ateneo.

Art. 22

1. Il finanziamento si intende erogato con vincolo di destinazione.
2. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, l'acquisto deve essere perfezionato entro 12 mesi dall'effettiva disponibilità dei fondi assegnati, a pena di decadenza dall'assegnazione medesima. In caso di decadenza, da dichiararsi entro 2 mesi dal predetto termine, la somma verrà portata in aumento della previsione del bilancio di Ateneo per il Capitolo "Grandi attrezzature" del pertinente esercizio finanziario.
3. Dopo 12 ed entro 24 mesi dall'assegnazione dei fondi, la struttura interessata deve presentare al Senato Accademico una dettagliata relazione sull'utilizzo dell'attrezzatura per cui è stato assegnato il finanziamento con particolare riferimento alla tipologia di utenza e sui progetti svolti.

TITOLO V

PROGETTI SPECIALI PER LE BIBLIOTECHE

Art. 23

Per “Progetti speciali per le Biblioteche” si intendono i progetti finalizzati ad assicurare l’acquisizione di fondi librari, intesi quali beni strumentali ad alto valore scientifico aventi destinazione e/o funzionamento unitario nonché progetti per il miglioramento dei servizi bibliotecari il cui costo non sia inferiore a €50.000,00. Le richieste di finanziamento possono essere presentate da singoli ricercatori, gruppi di ricercatori, Dipartimenti o altri Centri di spesa

Art. 24

I richiedenti devono fornire ogni elemento utile per la valutazione della richiesta.

Non saranno prese in considerazione le richieste che non contengano i seguenti elementi:

- a) descrizione del progetto;
- b) preventivo di spesa sulla base di indagini di mercato effettuate presso almeno due imprese in assenza della condizione di unicità;
- c) descrizione dei vantaggi potenziali del progetto per gli utenti.

Art. 25

Le richieste di finanziamento relative a progetti speciali per le biblioteche devono essere, inoltre, accompagnate da una dichiarazione redatta dal responsabile della struttura interessata, nella quale si attesta:

- a) la disponibilità di locali, mezzi e/o personale necessari per l’effettiva attuazione del progetto;
- b) la consistenza e la provenienza di eventuali cofinanziamenti.

Art. 26

1. Le richieste sono valutate dalla Commissione Scientifica di Ateneo sulla base della domanda e della documentazione allegata, tenendo conto dei seguenti criteri e dei relativi indicatori :

CRITERI	Da 1 a 5	Da 6 a 10
Costo	Da €50.000 a €80.000	Da €90.000 a €200.000
Unitarietà	Unicità funzionale	Unica collana
Profilo scientifico	Docente	Docenti
Proponenti/utilizzatori	Unico docente e/o unico gruppo di ricerca	Pluralità di docenti e/o gruppi di ricerca
Entità del cofinanziamento	< 20%	> 20%

2. Non saranno, comunque, finanziabili le proposte che ottengano un punteggio complessivo inferiore a 25.
3. Al fine di effettuare la valutazione, la Commissione scientifica di Ateneo potrà avvalersi del giudizio dei Comitati d' Area e/o di esperti esterni all' Ateneo.
4. L' assegnazione del contributo è deliberata dal Senato accademico, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di propria competenza, su proposta della Commissione scientifica di Ateneo.

Art. 27

1. Il finanziamento si intende erogato con vincolo di destinazione.
2. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, l' acquisto deve essere perfezionato entro 12 mesi dall' effettiva disponibilità dei fondi assegnati, a pena di decadenza dall' assegnazione medesima. In caso di decadenza, da dichiararsi entro 2 mesi dal predetto termine, la somma verrà portata in aumento della previsione del bilancio di Ateneo per il Capitolo "Grandi attrezzature" del pertinente esercizio finanziario.
3. Dopo 12 ed entro 24 mesi dall' assegnazione dei fondi, la struttura interessata deve presentare al Senato Accademico una dettagliata relazione sull' utilizzo dell' attrezzatura per cui è stato assegnato il finanziamento con particolare riferimento alla tipologia di utenza e sui progetti svolti.

TITOLO VI

PROGETTI GIOVANI RICERCATORI

Art. 28

1. Il Piano di Ateneo per la Ricerca stabilisce annualmente lo stanziamento, ivi comprese le eventuali assegnazioni ministeriali vincolate alla medesima finalità, destinato a fornire supporto finanziario ad attività di ricerca libera individuale di giovani ricercatori, stimolando ricerche innovative su tematiche non ancora consolidate.
2. Il termine di presentazione delle domande è stabilito annualmente dal Piano di Ateneo per la Ricerca.
3. I progetti hanno durata annuale, salva la possibilità di chiedere il rifinanziamento negli anni successivi, a condizione che permangano i requisiti di cui al successivo art. 24.

Art. 29

1. Possono presentare domanda di finanziamento giovani studiosi in possesso di diploma di laurea conseguito al termine di corsi di studio di durata legale non inferiore a quattro anni, ivi compresi dottorandi, dottori di ricerca, titolari di borse post-dottorato, titolari di assegni di ricerca, specializzandi, contrattisti e tecnici laureati impegnati in attività di ricerca, con età non superiore ai 35 anni alla data di emanazione del bando.
2. In caso di domande presentate da gruppi di giovani ricercatori, ciascuno di essi deve comunque soddisfare i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 30

1. Ai fini della valutazione dei progetti saranno tenuti in considerazione, quali elementi di carattere preferenziale, i seguenti:
 - che l'attività di ricerca sia originale e ben definita;
 - che sia suscettibile di nuovi e più ampi sviluppi di ricerca;

- che sia svolta prevalentemente presso l'Università degli studi di Foggia e previa accettazione del Dipartimento di riferimento.
2. Potranno ulteriormente essere presi in considerazione il carattere interdisciplinare dell'attività di ricerca, le eventuali ricadute sul territorio e le prospettive di collaborazione con enti locali, culturali, aziende, nonché le possibilità applicative dei risultati.
 3. La valutazione è effettuata dalla Commissione Scientifica di Ateneo, che a tal fine riunisce separatamente le componenti rappresentative delle Aree tecnico-scientifiche e delle Aree umanistiche, ai fini della valutazione dei progetti di ricerca, inerenti rispettivamente ai settori scientifico-disciplinari inclusi nelle aree da 01 a 09 dell'Allegato A al D.M. 4 ottobre 2000, ed ai settori scientifico-disciplinari inclusi nelle aree da 10 a 14 del medesimo Allegato. A tale scopo, si tiene conto dell'indicazione di settore scientifico-disciplinare contenuta nella domanda; in caso di pluralità di settori, si tiene conto del primo fra quelli indicati. Il Presidente ed i membri di diritto della Commissione scientifica di Ateneo sono presenti ad entrambe le adunanze.
 4. La valutazione viene espressa mediante l'attribuzione di un punteggio da 0 a 5 per ciascun progetto (0=Insufficiente; 1=Sufficiente; 2=Discreto; 3=Buono; 4=Ottimo; 5=Eccellente). Effettuata la valutazione, la Commissione Scientifica di Ateneo nella sua composizione ordinaria redige la graduatoria e predispone un piano di riparto, con le modalità di cui all'art.8 co. 2 e 3.
 5. L'assegnazione è deliberata dal Senato Accademico, su proposta della Commissione Scientifica di Ateneo.

Art. 31

1. L'importo dei finanziamenti per ciascun ricercatore o gruppo non potrà superare €10.000,00 né essere inferiore a €2.500,00 annui.
2. I fondi sono gestiti dal Dipartimento di afferenza o di riferimento dei beneficiari; le norme per la loro gestione sono quelle vigenti per i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN).
3. L'anno di gestione decorre dalla data di comunicazione di accredito dei fondi effettuata dai competenti uffici.

4. Nel caso in cui durante la realizzazione delle attività progettuali il giovane ricercatore cessi dall'aver rapporti con l'Università degli Studi di Foggia potrà continuare a svolgere l'attività di ricerca finanziata semprechè sia a ciò autorizzato dal Direttore del Dipartimento di afferenza e semprechè contragga a proprie spese una polizza assicurativa adeguata all'attività scientifica da svolgere e comunque sufficiente a coprire i rischi derivanti dalla sua frequentazione delle strutture universitarie.

TITOLO VII

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CONVEGNI E DI INIZIATIVE DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA

Art. 32

1. Nei termini previsti dal Piano di Ateneo per la Ricerca, possono essere presentate richieste di contributi per l'organizzazione di convegni a valenza nazionale o internazionale e per altre iniziative di rilevante interesse scientifico finalizzate alla diffusione della cultura scientifica.
2. In via eccezionale, è in facoltà del Consiglio di amministrazione accordare l'erogazione di contributi straordinari, relativamente a richieste pervenute anche oltre i termini di cui al comma 1, aventi ad oggetto l'organizzazione di convegni di particolare rilevanza scientifica e tali da accrescere sensibilmente il prestigio e la rinomanza dell'Ateneo.
3. Possono essere presentate richieste di finanziamento esclusivamente per iniziative destinate a svolgersi, almeno in parte, nella provincia di Foggia.
4. Sono prese in considerazione esclusivamente le richieste relative ad iniziative che abbiano ottenuto un congruo cofinanziamento da parte della struttura richiedente o da quella di afferenza del richiedente o da enti esterni. È in ogni caso necessario che almeno un Dipartimento (o una Facoltà, nel caso in cui sia stato sostenuto da quest'ultima il cofinanziamento richiesto) dell'Ateneo abbia espresso parere favorevole alla concessione del finanziamento.

Art. 33

1. La richiesta di contributo può essere presentata da parte di strutture appartenenti all'Ateneo, nonché da parte di singoli professori ordinari e straordinari, professori associati e ricercatori in servizio nell'Ateneo.
2. La richiesta di contributo, debitamente sottoscritta, deve essere corredata da idonea documentazione da cui risulti:
 - a) il programma dell'iniziativa per cui si richiede il contributo; nel caso in cui si tratti di un convegno, il richiedente dovrà espressamente indicare la composizione del comitato scientifico;
 - b) il bilancio previsionale dell'iniziativa;
 - c) il cofinanziamento previsto, con le indicazioni delle risorse già disponibili, di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione, e di quelle eventualmente acquisibili;
 - d) le informazioni in ordine agli eventuali sponsor;
 - e) il parere favorevole di uno o più Dipartimenti (o Facoltà nel caso in cui sia stato da quest'ultime sostenuto il cofinanziamento richiesto) dell'Ateneo alla concessione del contributo;
3. Non sono finanziabili eventuali compensi per i relatori invitati ai quali sarà possibile solo rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e debitamente documentate.

Art. 34

1. Competente all'istruttoria dell'istanza, sia per quanto attiene alla rilevanza scientifica della manifestazione che per la valutazione del prospetto previsionale alla base di ogni singola iniziativa è la Commissione Scientifica di Ateneo, che potrà avvalersi della collaborazione di uno o più Comitati d'Area.
2. A seguito dell'esame istruttorio effettuato dalla Commissione, la richiesta di contributo verrà sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 35

1. Nel decidere in merito all'accoglimento della richiesta, si terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza ed interesse scientifico dell'iniziativa;

- b) portata e carattere dell'evento;
 - c) interesse per il territorio.
2. Nel caso in cui le richieste valutate positivamente dovessero comportare un'erogazione complessiva superiore allo stanziamento per ciascuna scadenza, si provvederà di regola al riparto pro-quota. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione, su proposta conforme del Senato Accademico, variare le tranches previste per ciascuna scadenza al fine di incrementare la percentuale di contribuzione.

TITOLO VIII

CONTRIBUTI PER LA PUBBLICAZIONE DI LIBRI E STAMPE UNIVERSITARIE

Art. 36

1. Le richieste di contributi per la pubblicazione di volumi a carattere monografico o di altre pubblicazioni di carattere scientifico, ivi comprese eventuali spese di traduzione, potranno essere presentate nei termini previsti dal Piano di Ateneo per la Ricerca.
2. Non potrà essere richiesto alcun contributo per la pubblicazione di Atti di convegni scientifici od incontri di studio, nel caso in cui le spese di pubblicazione siano state inserite nel piano previsionale ai fini della concessione del contributo di cui al Titolo VI.

Art. 37

1. Possono presentare richiesta di contributo i professori ordinari e straordinari, i professori associati ed i ricercatori, anche non confermati, in servizio nell'Ateneo.
2. La richiesta deve essere opportunamente motivata e deve essere accompagnata da:
 - a) copia del manoscritto;
 - b) parere favorevole del Dipartimento, Istituto o Centro di afferenza del richiedente;
 - c) almeno tre preventivi, a meno che non si tratti di opera inserita in una collana editoriale, per la cui pubblicazione è richiesto il solo preventivo dell'editore.
3. Non potranno essere prese in considerazione, richieste di contributo per la ristampa di opere già edite.

Art. 38

1. Competente all'istruttoria dell'istanza è la Commissione Scientifica di Ateneo, che potrà avvalersi della collaborazione di uno o più Comitati d'Area.
2. A seguito dell'esame istruttorio effettuato dalla Commissione, la richiesta di contributo verrà sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione.
3. Il contributo accordato non potrà comunque essere superiore a €10.000,00.
4. Nel caso in cui le richieste valutate positivamente dovessero comportare un'erogazione complessiva superiore allo stanziamento di bilancio, si provvederà al riparto pro-quota.

Art. 39

1. Entro due mesi dalla stampa il beneficiario del contributo dovrà:
 - a) depositare una copia della pubblicazione presso l'Ufficio ricerca dell'Ateneo, unitamente ad idonea attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi sulla stampa;
 - b) depositare ulteriori 10 copie della pubblicazione presso la Biblioteca della struttura di afferenza, delle quali due destinate alla catalogazione e le rimanenti ad eventuali scambi.

TITOLO IX

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A STUDI E RICERCHE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI

Art. 40

1. I professori ordinari e straordinari, i professori associati ed i ricercatori anche non confermati in servizio nell'Ateneo possono presentare richiesta di contributo per la copertura delle spese documentabili di viaggio, vitto ed alloggio relative ai soggiorni per studi e ricerche presso Istituzioni straniere o italiane (in tal caso, limitatamente alle Istituzioni aventi sede fuori del territorio della Puglia) internazionalmente riconosciute.
2. Ciascun avente diritto può presentare una sola richiesta nell'anno solare.

3. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti nel Piano di Ateneo per la Ricerca.

Art. 41

1. Nella domanda dovrà essere precisata la durata del soggiorno, con l'indicazione dell'esatta data di partenza e di quella di rientro in sede.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) una dichiarazione del responsabile scientifico della struttura ospitante che manifesti l'interesse al programma di ricerca o di studio proposto e che attesti la disponibilità della struttura stessa ad accogliere lo studioso ed a fornire a questi i mezzi tecnici e operativi necessari per svolgere l'attività di ricerca o di studio nel periodo indicato;
 - b) una descrizione del programma di ricerca da svolgere, sottoscritta dal richiedente;
 - c) il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di appartenenza del richiedente;
 - d) il prospetto delle spese previste.

Art. 42

1. Competente all'istruttoria dell'istanza è la Commissione Scientifica di Ateneo, che potrà avvalersi della collaborazione di uno o più Comitati d'Area.
2. A seguito dell'esame istruttorio effettuato dalla Commissione, la richiesta di contributo verrà sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione.
3. Il contributo accordato non potrà comunque essere superiore a €5.000,00.
4. Nel caso in cui le richieste valutate positivamente dovessero comportare un'erogazione complessiva superiore allo stanziamento di bilancio, si provvederà al riparto pro-quota, proporzionalmente all'entità di ciascuna richiesta.

Art. 43

Ai richiedenti potrà essere concessa un'anticipazione pari al 75% del trattamento economico previsto per l'intero soggiorno. Eventuali spese assicurative contro infortuni e/o rischi di malattia connesse all'attività di ricerca saranno a totale carico dell'interessato beneficiario.

Art. 44

1. Le spese sostenute saranno riconosciute con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento relativamente alle missioni, esclusa la corresponsione del trattamento di diaria.
2. Il trattamento economico dovuto a copertura delle spese di soggiorno all'estero verrà liquidato solo a seguito della presentazione di:
 - a) una relazione scientifica sui risultati derivanti dall'attività di ricerca svolta presso l'Istituzione ospitante;
 - b) i documenti giustificativi delle spese sostenute ed un prospetto riepilogativo delle singole voci di spesa distinto per tipologia (viaggio, vitto, alloggio..) sottoscritto dal docente;
 - c) una dichiarazione da parte dell'Istituzione ospitante attestante lo svolgimento dell'attività di ricerca o di studio ed il periodo effettivamente trascorso presso l'Istituzione stessa;
 - d) una dichiarazione nella quale il beneficiario dovrà comunicare – sotto la propria responsabilità la data di partenza, quella di rientro e la durata del soggiorno.
3. La documentazione sopraindicata dovrà pervenire entro e non oltre tre mesi dal termine del soggiorno di ricerca concesso.
4. In caso di assegnazione di un contributo inferiore alla richiesta, le maggiori spese sostenute potranno essere rimborsate a valere sulla “quota servizi” dei fondi per la ricerca locale accreditati al richiedente e relativi all'anno in cui è stato effettuato il soggiorno.
5. Nel caso in cui il PAR preveda due tranches di assegnazione di contributi, il soggiorno all'estero dovrà essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo, per la prima tranche, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo, per la seconda tranche. Nel caso in cui il PAR preveda un'unica tranche di assegnazione il soggiorno dovrà essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Non si potrà utilizzare il fondo concesso per altra destinazione o per attività di studio e/o ricerca diverse da quelle indicate all'atto della presentazione della domanda.

Art. 45

La documentazione sulle missioni effettuate, con le relazioni finali, sarà trasmessa alla Commissione scientifica di Ateneo per essere inserita tra i dati dell'Anagrafe della ricerca.

TITOLO X
NORME COMUNI

Art. 46

1. Le domande di assegnazione di fondi disciplinate dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Magnifico Rettore, avvalendosi esclusivamente degli appositi moduli predisposti dall'Ufficio ricerca, a disposizione presso la sede del medesimo Ufficio e prelevabili dal sito di Ateneo.
2. Fino all'attivazione di apposite procedure telematiche per la compilazione in linea, le domande devono essere presentate in copia cartacea, debitamente sottoscritta, all'Ufficio Ricerca e spedite per posta elettronica all'indirizzo ricerca@unifg.it. Copia della domanda su supporto informatico o per via telematica deve essere consegnata alla struttura di afferenza del richiedente, che ne cura la conservazione per almeno 10 anni.
3. Il responsabile dell'Ufficio ricerca provvede alla trasmissione delle richieste pervenute nei termini all'organismo preposto alla valutazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore, secondo le previsioni del presente Regolamento.

Art. 47

Le proposte ed i provvedimenti disciplinati dal presente Regolamento devono essere adeguatamente motivati.

Art. 48

1. I verbali delle riunioni dei Comitati d'Area e della Commissione Scientifica di Ateneo, nonché le proposte, i pareri e le relazioni resi dai medesimi organismi, sono pubblici.
2. Le relazioni della Commissione Scientifica di Ateneo sull'attività di ricerca svolta e programmata e le valutazioni in ordine alle richieste di finanziamento disciplinate dai Titoli II e III sono rese accessibili alla consultazione mediante il sito di Ateneo.

Art. 49

In caso di ritiro della domanda, anche successivamente all'assegnazione, o comunque di rinuncia alla medesima o di mancata utilizzazione dei fondi assegnati per le azioni di cui ai Titoli VI, VII e VIII, le somme così rese disponibili sono utilizzate prioritariamente per procedere ad un ulteriore riparto fra gli aventi diritto per la medesima tranche, nei limiti di importo rispettivamente previsti; l'eventuale residuo è portato proporzionalmente in aumento delle tranches successive nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

Art. 50

1. I fondi assegnati saranno accreditati alla struttura richiedente o alla struttura di afferenza del richiedente, a seconda dei casi, immediatamente dopo il provvedimento di assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, co. 2.
2. L'avvenuto accreditamento è tempestivamente comunicato al richiedente, a cura dell'Ufficio ricerca.

Art. 51

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'iniziativa, il soggetto proponente si fosse impegnato a sostenere parte della spesa relativa e, dopo la rendicontazione, residuassero delle disponibilità, esse saranno riassegnate all'Amministrazione Centrale dell'Ateneo e alle strutture decentrate cui afferisca il promotore della medesima, in modo direttamente proporzionale alle quote di cofinanziamento iniziali.

Art. 52

1. Le somme assegnate devono essere impegnate entro i termini di scadenza previsti dal presente Regolamento, salvi i casi di proroga espressamente consentiti.
2. Gli eventuali residui passivi sono recuperati a cura dell'Amministrazione e portati ad incremento dello stanziamento di bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo, per il corrispondente capitolo di spesa.

Art. 53

1. Salvo non sia diversamente disposto, la rendicontazione finanziaria dei finanziamenti assegnati deve aver luogo entro dodici mesi dalla scadenza dei termini previsti dal presente Regolamento.
2. Entro lo stesso termine, il titolare dei fondi deve presentare all'organismo che ha effettuato la valutazione della richiesta una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati scientifici ottenuti. La relazione è inoltrata per il tramite dell'Ufficio ricerca, che ne cura la conservazione.

Art. 54

1. E' fatto assoluto divieto di trasferire presso altra sede i finanziamenti per la ricerca locale ed i cofinanziamenti di cui all'art. 5, assegnati dall'Ateneo.
2. Salvo che non sia diversamente disposto dalla normativa in vigore, per la sostituzione del titolare dei cofinanziamenti assegnati a valere sul Fondo di cui all'art. 5 si provvede a norma dell'art. 14.
3. Le somme non impegnate relativamente all'assegnazione a valere sulla "quota servizi", al momento della cessazione dai ruoli dell'Ateneo, a qualsiasi causa dovuta, sono recuperate dall'Amministrazione e destinate al Fondo di cui all'art. 5.
4. In ogni caso, è fatto divieto di trasferire altrove le attrezzature e le dotazioni di altra natura acquisite grazie a finanziamenti erogati, in tutto od in parte, su fondi dell'Ateneo, nonché le assegnazioni di cui ai Titoli V (Progetti giovani ricercatori) e VIII (Contributi per la partecipazione a studi e ricerche presso altre istituzioni).

Art. 55

1. I lavori a stampa e le pubblicazioni eseguiti con finanziamenti di Ateneo dovranno obbligatoriamente recare menzione del contributo ricevuto.
2. Le invenzioni brevettabili ed i diritti di proprietà intellettuale ed industriale in genere, ad eccezione del diritto di autore, sono disciplinati dall'apposito Regolamento.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56

1. Fino alla costituzione dei Dipartimenti, le funzioni ed i compiti ad essi demandati dal presente Regolamento sono assolti dagli Istituti e, in mancanza di questi, dalle Facoltà.
2. Fino alla costituzione su base elettiva della Commissione Scientifica di Ateneo e dei Comitati di Area, le funzioni ed i compiti ad essi demandati dal presente Regolamento sono assolti dalla Commissione scientifica di Ateneo istituita dal Senato accademico.
3. Salvo quanto previsto nei successivi commi 4 e 5, il presente Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2002.
4. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 1 comma 1° è prorogato al 31 gennaio 2002; entro la stessa data potrà essere deliberata l'adozione dei coefficienti di cui all'art. 11 comma 3°, con effetto per l'anno solare in corso.
5. L'art. 3 entrerà in vigore il 1° gennaio 2003 (entrata in vigore).

ALLEGATI

ALLEGATO A - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA

Verranno attribuiti da 0 a 5 punti (0=Insufficiente; 1=Sufficiente; 2=Discreto; 3=Buono; 4=Ottimo; 5=Eccellente) per ciascuno dei seguenti elementi (punteggio massimo 25):

A	ORIGINALITÀ DEL PROGETTO
B	CHIARA ED APPROPRIATA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI, METODI E RISULTATI ATTESI
C	FATTIBILITÀ DEL PROGETTO (anche sotto il profilo della disponibilità o della possibilità di acquisizione di idonee attrezzature di ricerca)
D	CONGRUITÀ FRA OBIETTIVI E RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE
E	IDONEITÀ A PERSEGUIRE UNO O PIÙ DEI SEGUENTI OBIETTIVI: <ul style="list-style-type: none">▪ PROGRESSO EFFETTIVO DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE▪ COSTITUZIONE DI RETI O CENTRI DI ECCELLENZA▪ COSTITUZIONE DI CENTRI DI COMPETENZA▪ TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO▪ RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI RITROVATI BREVETTABILI

**ALLEGATO B - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ SCIENTIFICA E DELLA
COMPETENZA SPECIFICA DEL PROPONENTE**

Pubblicazioni valutabili:

1	Trattati (come autore)
2	Trattati (come coautore)
3	Monografie
4	Voci di enciclopedia
5	Manuali
6	Coautore di libri
7	Pubblicazioni su riviste internazionali con referee
8	Pubblicazioni su riviste nazionali con referee
9	Pubblicazioni su atti di convegni internazionali
10	Pubblicazioni su riviste nazionali senza referee
11	Pubblicazioni su atti di convegni nazionali
12	Pubblicazioni ad unico nome
13	Pubblicazioni a più nomi
14	(ALTRO)

Attività valutabili:

15	Componente la Direzione scientifica di enciclopedie
16	Curatore di trattati
17	Componente dell'organo direttivo dell'Associazione fra gli studiosi della materia
18	Componente la Direzione scientifica di riviste internazionali
19	Componente la Direzione scientifica di riviste nazionali
20	Componente la redazione di riviste internazionali
21	Componente la redazione di riviste nazionali
22	Componente del Comitato scientifico di Convegni internazionali
23	Componente del Comitato scientifico di Convegni nazionali
24	Coordinatore di Dottorato di ricerca
25	Componente del Collegio dei docenti di Dottorato di ricerca
26	Responsabile scientifico di PRIN o altri progetti finanziati su fondi ministeriali, CNR o comunitari
27	Coordinatore di Unità operative locali di PRIN o altri progetti finanziati su fondi ministeriali, CNR o comunitari
28	Componente di Unità operativa di PRIN o altri progetti finanziati su fondi ministeriali, CNR o comunitari
	(ALTRO)

Criteri di valutazione

Verrà assegnato un punteggio da 0 a 25 punti al complesso delle pubblicazioni ed attività sopra elencate, sulla base di una motivata valutazione della qualità scientifica e della competenza specifica del proponente.

Ai fini della valutazione della qualità scientifica, si terrà conto soltanto delle pubblicazioni e delle attività relative all'ultimo quinquennio.

Ai fini della valutazione della competenza specifica, si terrà conto soltanto delle pubblicazioni e delle attività relative a temi pertinenti al progetto di ricerca, senza limiti di tempo, dichiarate dal proponente.

L'organismo che procede alla valutazione può stabilire un limite massimo al numero di pubblicazioni e attività dichiarabili.